

Pubblicato il 25/03/2019

**N. 03919/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 14118/2018 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 14118 del 2018, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

*contro*

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per Gli Accertamenti Psico-Fisici non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensiva*

- del provvedimento di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici, notificato in data 3 ottobre 2018, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale «per la nomina di 13 (tredici) tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>^</sup> serie speciale n. 48 del 19 giugno 2018» con la seguente motivazione «Ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto: ha riportato il coefficiente 4 nell'apparato AVOC poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: -OMISSIS-»;
- dell'art. 11 del bando con il quale è stato indetto il concorso «per la nomina di 13 (tredici) tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>^</sup> serie speciale n. 48 del 19 giugno 2018» che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso nella parte in cui al comma 9 prevede che «Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psico-fisici, che sarà comunicato per iscritto seduta stante a ciascun concorrente, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali»;
- del provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri con il quale sono state approvate le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 13 (tredici) tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato sulla pagina web riepilogativa del concorso;
- del bando con cui è stato indetto il concorso «per la nomina di 13 (tredici) tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>^</sup> serie speciale n. 48 del 19 giugno 2018»;
- del provvedimento M\_ GMIL REG2018 0646991 datato 9 novembre 2018 e pubblicato in pari data sulla pagina web del concorso, con il quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, ha approvato graduatoria di merito del concorso «per la nomina di 13 (tredici) tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato

nella G.U.R.I. 4<sup>^</sup> serie speciale n. 48 del 19 giugno 2018» nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierna parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

preso atto dell'esito positivo della disposta verifica;

che, comunque, il contraddittorio non è, allo stato, integro, avendo il ricorrente provveduto a notificare il gravame a due soli controinteressati, dispone la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami attraverso la notifica del ricorso, oggetto del presente scrutinio, attraverso la inserzione sul sito internet dell'amministrazione resistente di :

- un sunto del ricorso originario e delle relative conclusioni;
- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari.

A tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni quindici dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incumbente in questione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 3 giugno 2019.

Spese al definitivo, compreso il compenso al verificatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 3 giugno 2019.

Spese al definitivo, compreso il compenso al verificatore.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.